

Sassuolo, 20 maggio 2016

QUANDO DEVE ESSERE FORNITA UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Ai sensi dell'**Art. 31, par. 1 del Regolamento REACH**, il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II dello stesso Regolamento:

- a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP;
- b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;
- c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

Nei casi previsti dall'art. 31 par.1 del Regolamento REACH la scheda dati di sicurezza è fornita entro la data di fornitura della sostanza o miscela e rinviata ai destinatari ad ogni suo aggiornamento, prescritto dall'art. 31 par.9. del Regolamento.

Ai sensi dell'**Art. 31, par. 3 del Regolamento REACH** il fornitore trasmette al destinatario, su richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:

- a) in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure
- b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); oppure
- c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

L'obbligo di fornire una SDS su richiesta è stabilito anche nel **Regolamento CLP**, nel cui **ALLEGATO II**, al **punto 2.10** "Miscele non destinate alla vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:

- a) $\geq 0,1$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2, oppure
- b) $\geq 0,01$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A, oppure
- c) \geq un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico inferiore a 0,1 %, oppure
- d) $\geq 0,1$ % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento; o
- e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale di ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e $\geq 0,2$ % in volume per le miscele gassose:
 - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o
 - per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro.

Interrompere la fornitura di una sostanza o di una miscela, **NON ESENTA** un fornitore dal suo obbligo di essere conforme con quanto previsto dal REACH o di trasmettere informazioni aggiornate lungo la catena di approvvigionamento. Pertanto, una SDS aggiornata con nuove informazioni che potrebbero influenzare le misure di gestione del rischio, o con nuove informazioni sui pericoli, o con informazioni circa i processi di autorizzazione o restrizione, deve essere trasmessa dal fornitore a tutti i destinatari ai quali la sostanza o la miscela è stata fornita entro i precedenti 12 mesi.

Fonti: Decreto Dirigente Struttura (reg.) 16 febbraio 2016, n. 97, <http://reach.sviluppoeconomico.gov.it>